

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI PUBBLICI ADIBITI A BAR PRESSO LA MOLE VANVITELLIANA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A VALENZA PUBBLICA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il Comune di Ancona, con sede in Ancona, Largo XXIV, n. 1, C.F. 00351040423, in persona dell' arch. Viviana Caravaggi Vivian, Dirigente del Servizio “Cultura e Turismo”, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto in Ancona, Via Fanti, n. 9, di seguito denominato anche “Comune”,

e

l'operatore economico _____, CF _____ partita IVA _____ con sede _____ in persona del legale rappresentante _____ domiciliato ai fini del presente atto presso la sede _____, di seguito denominato anche “Concessionario”, entrambi nel seguito denominati, singolarmente, Parte e, congiuntamente, Parti.

PREMESSO CHE

a) con DG n. 201 del 04/04/2024, il comune di Ancona, al fine di valorizzare la Mole Vanvitelliana quale luogo d'eccellenza e conseguentemente l'immagine complessiva della città, ha stabilito:

- di conferire la concessione dei locali censiti al Foglio n. 14, Mappale n. 413, del Comune di Ancona attraverso una manifestazione di interesse, stabilendo quale canone concessorio l'importo di € 6.000,00 annui, oltre IVA al 22%, posto a base del bando della manifestazione d'interesse e sul quale è stata applicata la percentuale di rialzo da parte dei partecipanti;
- di porre a carico del concessionario gli oneri concessori e quelli relativi all'espletamento del servizio di somministrazione di alimenti e di bevande nei locali della Mole Vanvitelliana, comprese tasse rifiuti e quant'altro necessario a rendere il servizio a regola d'arte;

b) con determinazione dirigenziale n. XX del XXXX, il comune ha indetto la procedura selettiva per l'individuazione del concessionario per i locali pubblici adibiti a bar presso la Mole Vanvitelliana per la gestione del servizio a valenza pubblica di somministrazione di alimenti e bevande mediante procedura “aperta”, stabilendo di aggiudicare la procedura in parola mediante il criterio del miglior rapporto qualità/quantità sulla base delle indicazioni di cui al relativo disciplinare;

c) alla predetta manifestazione d'interesse ha partecipato, tra gli altri, l'operatore economico _____, il quale, presentando l'offerta tecnica ed economica, allegate al presente atto, rispettivamente All “C” e “D”, si è classificato al primo posto nella graduatoria stilata dalla apposita commissione di gara istituita dal

d) che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte del concessionario dei requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse, come da documentazione conservata presso il Servizio Cultura e Turismo;

e) che si è provveduto a pubblicare l'esito della manifestazione di interesse;

f) che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. è l'Arch. Viviana Caravaggi Vivian, Dirigente in carica presso il Servizio “Cultura e Turismo” del Comune di Ancona;

g) che il direttore dell'esecuzione del Contratto è l'avv. Viviana Valletta;

h) che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 159 del 6 settembre 2011 e successive integrazioni;

i) che sussistono le condizioni per stipulare il contratto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, convengono quanto segue:

Art. 1 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara

Le parti precisano che la premessa, i provvedimenti ivi richiamati e tutta la documentazione di gara, comprese le dichiarazioni a contenuto negoziale prodotte dal concessionario a corredo dell'offerta, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

Il comune di Ancona, di seguito denominato "Comune", come sopra rappresentato, affida a XXXXXXXXXXXXXXXX che, come sopra rappresentata, accetta per sé e i suoi aventi causa, senza riserva alcuna, la concessione dei locali pubblici adibiti a bar presso la Mole Vanvitelliana per la gestione del servizio a valenza pubblica di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 3 – Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto.

Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente articolo 2 sotto l'osservanza piena e inderogabile del presente contratto, nonché delle particolari modalità, disposizioni normative e quant'altro contenuto e risultante dai sotto elencati documenti dei quali il concessionario dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza, approvandoli in ogni loro parte:

- Capitolato Speciale di Concessione;
- Planimetria dei locali in concessione;
- Offerta tecnica;

I suddetti elaborati vengono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che il concessionario ha esibito un elaborato contenente le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di proprietà della medesima che verranno installate ed utilizzate nello svolgimento del servizio. Detto elaborato viene allegato al presente contratto sotto la lettera "E" quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 3bis – obblighi del concessionario

Oltre a quanto stabilito nel Capitolato prestazionale e nel disciplinare, rimane in capo al concessionario la manutenzione dei locali.

Art. 4 - Decorrenza e durata della concessione e del servizio

La concessione ed il relativo servizio hanno la durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di concessione ovvero dal verbale di consegna dei locali, come previsto nell'art. 2 del capitolato speciale. E' facoltà dell'Amministrazione rinnovare, sulla base della concreta gestione e valorizzazione dei locali e del relativo servizio, il rapporto concessorio ed il relativo servizio a valenza pubblica per la durata di altri cinque anni.

Art. 5 - Costi per la sicurezza e DUVRI

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione del servizio è pari a zero. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art. 6 - Canone concessorio

Il canone concessorio annuo definitivo a seguito del praticato rialzo è di euro XXXX,XX oltre IVA 22% pari ad € XXXX,XX lordi (...../XX).

Pertanto, il canone concessorio quinquennale definitivo, è di euro XXXXX,XX oltre IVA al 22% pari ad € XXXXX,XX lordi (...../XX).

Il canone verrà fatturato da parte del Comune o del soggetto da esso incaricato.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone concessorio costituisce automaticamente messa in mora il Concessionario.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

Bonifico Bancario PER SOGGETTI PRIVATI presso:

INTESA SAN PAOLO SPA - COMUNE DI ANCONA – SERVIZIO TESORERIA - IBAN: IT62S0306902609100000046082

Bonifico Postale presso: COMUNE DI ANCONA – SERVIZIO TESORERIA - CONTO CORRENTE POSTALE 13275607 - IBAN: IT07B0760102600000013275607.

Art. 7 – Divieto sub-concessione dell'area

Ai sensi dell'art. 5 del capitolato speciale non è ammessa la sub-concessione totale o parziale dell'area, a qualsiasi titolo.

Art. 8 – Divieto cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come, peraltro, disciplinato dall'art. 5 del capitolato speciale.

Art. 9 – Responsabilità e coperture assicurative

Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d'acqua e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione del bene concesso, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni forma di responsabilità.

Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di materiale e attrezzature tecniche sollevando l'amministrazione comunale da ogni forma di responsabilità.

Il Comune, oltre che nei casi sopra detti, sarà tenuto indenne e manlevato da qualsiasi responsabilità per quanto concerne il possesso da parte del Concessionario di tutti i requisiti di legge previsti per l'esercizio dell'attività anche sotto l'aspetto sanitario, di igiene e sicurezza sul lavoro, fiscale e previdenziale a suo onere e carico.

Si dà atto che il concessionario/aggiudicatario, ai sensi dell'art. 14 dell'allegato capitolato speciale ha esibito polizza assicurativa RCT n. XXXX stipulata con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ovvero si obbliga ad esibire entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto polizza RCT.

Art. 10 – Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Art. 11 - Recesso dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi al concessionario/aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.

Il concessionario/aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

Art. 12 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici

Il concessionario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento integrativo del comune di Ancona approvato con DG n. 100 del 30/03/2021, di cui dichiara di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione documenti generali - e si obbliga a far osservare al proprio personale e a propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal capitolato speciale di appalto, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec al concessionario/aggiudicatario nei seguenti casi :

- a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 30 marzo 2021;
- b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni;

Art. 14 - Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, il concessionario/aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della impresa medesima.

Art. 15 – Assenza del conflitto di interessi e altre cause ostative alla stipula del contratto

Il dirigente del Servizio Cultura e Turismo che sottoscrive il presente contratto in rappresentanza del Comune di Ancona, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del DPR n. 445/2000:

“Consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o di incompatibilità di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90, 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 6 e 7 del codice di comportamento integrativo del comune di Ancona e che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 del citato codice di comportamento del comune di Ancona e che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del d.lgs 165/01 e successive modificazioni”.

Art. 16 – Privacy

Il titolare del trattamento dei dati è il comune di Ancona, contattabile scrivendo a info@comune.ancona.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.ancona.it. Il titolare tratta i dati personali in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o per adempiere un obbligo legale, come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso le sedi comunali, consultabile anche sul sito comuneancona.it/datipersonali e mediante il QR Code di seguito raffigurato:



Art. 17 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico del concessionario.

Sono pure a carico dello stesso le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

Allegati:

A = Capitolato Speciale di Concessione

B = Planimetria dei locali in concessione

C = Offerta Tecnica

D = Offerta Economica

E = Elaborato contenente le caratteristiche tecniche delle apparecchiature di proprietà della medesima che verranno installate ed utilizzate nello svolgimento del servizio

Arch. Viviana Caravaggi Vivian _____ (firmato digitalmente)

il Concessionario _____ (firmato digitalmente)